

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Provincia di Forlì-Cesena

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione consiliare n 11---- del 19/02/2013-----

REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI

INDICE

Art. 1 -Oggetto del regolamento

- Art. 2 -Soggetti del controllo
- Art. 3 -Controllo di regolarità amministrativa e contabile
- Art. 4 -Caratteri generali ed organizzativi
- Art. 5 -Controllo preventivo di regolarità amministrativa
- Art. 6 -Controllo preventivo di regolarità contabile
- Art. 7 -Controllo successivo
- Art. 8 -Caratteristiche e modalità del controllo di regolarità in fase successiva
- Art. 9 -Controllo sugli equilibri finanziari. Direzione e coordinamento
- Art. 10 -Fasi del controllo
- Art. 11 -Controllo di gestione
- Art. 12 - Entrata in vigore, abrogazione, pubblicità, comunicazione

Art. 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione degli articoli 147, 147-bis e 147-quinquies del testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, in considerazione della dimensione demografica del comune di Fortimpopoli di 13.230 abitanti, alla data del 31.12.2012 il presente regolamento disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile il controllo di gestione ed il controllo sugli equilibri finanziari.
2. Il sistema dei controlli interni è attuato nel rispetto del principio di distinzione fra funzione di indirizzo e compiti di gestione ed è diretto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in attuazione degli artt. 97 e 81 della Carta Costituzionale. In particolare è diretto a:

- a) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari anche mediante la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente.

3. Le norme sul controllo di gestione e sugli equilibri finanziari andranno ad integrare il regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 - Soggetti del controllo

1. Sono soggetti deputati al controllo interno:

- a) il Segretario Generale che si può avvalere di personale appositamente individuato;
- b) il Responsabile del servizio finanziario;
- c) i Responsabili dei Settori;
- d) il Revisore dei Conti.

2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente, sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme o provvedimenti adottati in materia di organizzazione.

Art. 3- Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa attraverso il controllo sugli atti amministrativi.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per :

- legittimità:** l'immunità degli atti da vizi o cause che ne possano compromettere l'esistenza, la validità o l'efficacia;
- regolarità:** il rispetto delle norme che presidono la gestione del procedimento amministrativo;
- correttezza:** il rispetto delle norme e delle regole a presidio della redazione, della approvazione e pubblicazione degli atti amministrativi.

3. Nello specifico il controllo di regolarità amministrativa e contabile persegue le finalità proprie, indicate al comma 1, mediante il monitoraggio e la verifica della regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;

- la rilevazione di eventuali scostamento rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie, regolamentari;
- la sollecitazione del potere di autotutela ove vengano ravvisate patologie;
- l'individuazione di percorsi semplificati per l'attività amministrativa, che garantiscano imparzialità, trasparenza;
- l'individuazione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
- la ricerca di un sistema di regole condivise per il miglioramento dell'azione amministrativa.

4. Il controllo è improntato ai seguenti principi:

- utilità:** le risultanze del controllo devono essere utili ed utilizzabili, per il miglioramento degli atti prodotti;
- indipendenza:** gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza ai soggetti preposti all'attività di auditing nell'espletamento delle loro funzioni ;
- imparzialità e trasparenza:** i controlli devono riguardare tutti e settori e servizi secondo regole chiare, conosciute preventivamente;
- condivisione:** il modello di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile deve tendere alla condivisione da parte degli uffici e deve costituire un momento di verifica

collaborativa volta al miglioramento;

- **flessibilità:** il controllo deve essere adeguato in relazione agli obiettivi che l'organo politico intende perseguire, alle problematiche riscontrate ;
- **integrazione:** il presente controllo deve integrarsi con le altre forme di controllo al fine di costituire un sistema omogeneo di dati e informazioni utilizzabili dagli organi politici e dai servizi gestionali.

Art.4- Caratteri generali ed organizzativi

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile si connota per i seguenti caratteri: controllo di tipo interno, preventivo, successivo, a campione.
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dalla fase dell'iniziativa a quella integrativa dell'efficacia.
3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia coincidente, di norma, con la pubblicazione.

Art. 5 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione, che non siano mero atto di indirizzo, il responsabile del settore, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il rilascio del **parere di regolarità tecnica** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo della deliberazione ed è eventualmente allegato quale parte integrante e sostanziale della stessa.
3. Per ogni altro atto amministrativo il responsabile del settore procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento. Qualora esprima un parere negativo sulla regolarità tecnica dell'atto o provvedimento che deve sottoscrivere per competenza, ne espone adeguatamente le ragioni e i motivi .
4. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
5. Ove la giunta o il consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri espressi devono dare adeguata motivazione nel testo del provvedimento.

Art. 6- Controllo preventivo di regolarità contabile

L'art. 24 del vigente regolamento di contabilità viene così modificato:

-Art. 24 Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve essere rilasciato il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.
2. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed eventualmente allegato quale parte integrante e sostanziale della stessa.
3. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, che è parte integrante e sostanziale del provvedimento cui si riferisce.
4. L'attestazione tiene conto delle seguenti valutazioni:
 - a) di capienza della disponibilità dell'intervento o del capitolo specifico in ordine alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza;

b) di regolarità fiscale

c) di rispetto dei principi contabili **previsti dalla legge** e delle norme di questo regolamento;

d) di rispetto dei vincoli di finanza pubblica anche con riferimento al programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa. A tal fine il responsabile del servizio proponente è tenuto ad attestare nella determinazione, la compatibilità del programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica ed eventualmente, su richiesta motivata del responsabile del servizio finanziario, ad esplicitare il programma dei pagamenti, nel rispetto e per le finalità dell'art.9, D.L. n° 78/2009.

5. L'emissione del parere favorevole è sempre conseguente all'intervenuta annotazione nei registri contabili a vincolo delle disponibilità esistenti per un ammontare pari alla spesa proposta.

Art. 7- Controllo successivo

1. Il Segretario Generale, coordina il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, assistito dal personale appositamente individuato.

2. Il controllo è effettuato mediante la verifica della regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo individuato dal Segretario Generale con motivate tecniche di campionamento. Sono inoltre sottoposti a controllo gli atti dei responsabili titolari di posizione organizzativa qualora il sindaco ne faccia espressa richiesta.

3. Il Segretario Generale svolge il controllo successivo a campione, con cadenza almeno semestrale. Le metodologie di campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del Segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla L.190/2012.

4. L'atto organizzativo adottato dal Segretario viene trasmesso, tempestivamente, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi ed inoltrato per conoscenza al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

5. Il Segretario Generale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.

6. Nel caso di riscontrate irregolarità, il Segretario Generale, sentito preventivamente il responsabile del settore/servizio, formula le direttive cui conformarsi che trasmette ai soggetti interessati.

7. Qualora il Segretario Generale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

Art. 8- Caratteristiche e modalità del controllo di regolarità in fase successiva

1. Il controllo di regolarità in fase successiva è svolto sulla base di standard predefiniti e preventivamente partecipati alle strutture dell'ente.

2. Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti, adeguata motivazione;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti;
- conformità alle norme interne dell'ente (statuto, regolamenti, delibere, direttive);
- coerenza con i provvedimenti programmatori dell'ente.

3. Al fine di consentire un controllo costruttivo, è consentito richiedere spiegazioni e chiarimenti in ordine ai provvedimenti adottati.

4. Per ogni provvedimento controllato viene redatta una scheda riepilogativa che contiene l'esito del controllo, gli eventuali rilievi, raccomandazioni, proposte.

5. Le schede che contengono l'esito del controllo vengono trasmesse al soggetto che ha adottato il provvedimento controllato.

6. Il campione da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale ed è almeno pari al 10% del complesso dei documenti di cui al comma 2 dell'art. 7.

7. I documenti estratti aventi rilevanza contabile possono essere inviati al revisore dei conti per una verifica circa la regolarità contabile. Il revisore evidenzia eventuali anomalie o irregolarità entro 20

giorni; in caso di silenzio il provvedimento si ha per regolare sotto l'aspetto contabile.

8. Le risultanze del controllo complessivo sono trasmesse dal segretario generale, almeno una volta all'anno, con apposito referto di tipo statistico, ai responsabili di settore titolari di posizione organizzativa, al revisore dei conti, all'organo indipendente di valutazione, al consiglio comunale, nella persona del presidente.

9. Il referto deve contenere:

- numero e tipologia degli atti esaminati;
- i rilievi formulati sui parametri di verifica, contenuti nella scheda di cui al comma 5 del presente articolo;
- eventuali proposte volte al miglior conseguimento delle finalità del controllo, come esplicitate all'art. 3 del presente regolamento.

Art.9 - Controllo sugli equilibri finanziari. Direzione e coordinamento

L'art. 40 del vigente regolamento di contabilità viene così modificato:

-Art. 40 Controllo sugli equilibri finanziari. Direzione e coordinamento

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione.

2. Il responsabile del servizio finanziario organizza il controllo sugli equilibri finanziari e ne monitora il mantenimento con la collaborazione degli organi di governo, del Segretario Generale, del revisore dei conti e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

3. L'attività di controllo viene formalizzata nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario attraverso un verbale sintetico da sottoporre entro 20giorni dalla scadenza di ogni trimestre all'organo di revisione ed alla Giunta. Resta ferma la verifica generale da attuarsi entro il 30 di Settembre di ogni anno prevista dalla legge.

4. Fatte salve le verifiche periodiche, ogni volta che la gestione delle entrate e/o delle spese correnti evidenzia il determinarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, il responsabile finanziario è tenuto a comunicarlo per iscritto con urgenza al Sindaco, al Segretario ed all'organo di revisione.

5. Il responsabile del servizio finanziario segnala tempestivamente ai destinatari di cui al comma precedente, per l'adozione dei provvedimenti opportuni, il verificarsi di situazioni di disequilibrio, anche presso gli organi gestionali esterni, tali da:

- a) produrre effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari complessivi dell'Ente;
- b) porre a rischio il rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente.

Art. 10 - Fasi del controllo

Nel regolamento di contabilità viene inoltre inserito il seguente art. 40 bis:

Art. 40 bis Fasi del controllo

1. Il responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari con cadenza trimestrale, descrivendo le attività svolte ed attestando il permanere degli equilibri finanziari in un verbale asseverato dall'organo di revisione.

2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal responsabile del servizio finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione. In particolare, il controllo degli equilibri finanziari verifica:

- equilibrio fra entrate e spese complessive,
- equilibrio fra i tre titoli dell'entrata e spesa corrente,
- equilibrio fra entrate straordinarie e spese in conto capitale,

- equilibrio fra entrate a destinazione vincolata e spese correlate,
- equilibrio nella gestione di cassa,
- rispetto obiettivi del patto di stabilità interno.

3. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'ente, rilevato sulla base di dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal responsabile del servizio finanziario/responsabile di settore titolare di posizione organizzativa al Sindaco, all'Assessore al bilancio e al Segretario dell'ente, accompagnando la segnalazione con indicazioni circa le ragioni dello scostamento e dei possibili rimedi.

4. Il Sindaco convoca con urgenza il Consiglio Comunale affinché adotti le misure necessarie a ripristinare il pareggio. Nel caso in cui il Consiglio si determini a rateizzare in tre esercizi il ripiano del disavanzo previsto, le quote sono iscritte nella parte spesa del bilancio pluriennale e, per quanto spettante, del bilancio dell'esercizio corrente.

Art.11 - Controllo di gestione

L'art. 41 del regolamento di contabilità è così sostituito

Art. 41 Controllo di gestione

1. Per garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e per favorire una gestione economicamente corretta delle risorse di cui l'Ente dispone è istituito il controllo di gestione .

2. Il controllo di gestione verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

I documenti programmatici di riferimento per l'attività di controllo sono:

- a) il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
- b) il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO).
- c) il Piano della Performance

Il controllo di gestione può essere svolto anche avvalendosi, con apposita convenzione, di uffici già istituiti in altre amministrazioni limitrofe, ovvero, costituendo con altri enti locali un ufficio in forma associata, ovvero tramite l'ausilio di tecnici esterni o del Revisore dei Conti.

Sono inoltre inseriti i seguenti articoli

Art. 41 bis Fasi del controllo di gestione

Il controllo di gestione si realizza attraverso le seguenti fasi:

- a) specificazione, da operare col PEG e il PDO, degli obiettivi gestionali intesi quali iniziative attivabili nel corso dell'esercizio di riferimento;
- b) specificazione, a fronte di ciascun obiettivo gestionale, di appropriate misure (termini di adempimento; percentuali di avanzamento dei lavori; volumi di produzione; impieghi di risorse scostamenti ammessi ed altri specifici indicatori) atte a determinare il grado di raggiungimento dell'obiettivo;
- d) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché la rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento a ciascun servizio o centro di costo, ove previsti;
- e) valutazione dei dati predetti in rapporto al PDO al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa;

f) elaborazione di eventuali proposte di azioni correttive da intraprendere.

Le analisi di tipo economico-finanziarie del controllo di gestione competono al settore finanziario, il quale:

- a) coordina la predisposizione dei budget e degli indicatori quantitativi,
- b) coordina la predisposizione del PEG relativo alla parte economica, in raccordo con i servizi;
- c) vigila sullo stato di avanzamento dei progetti relativamente alla parte economica.

Art. 41 ter **Soggetti coinvolti nel controllo di gestione**

I soggetti che partecipano al sistema del controllo di gestione sono:

- a) il responsabile del settore finanziario
- b) l'organo di revisione;
- c) i responsabili di settore.
- d) il Segretario
- e) eventuali tecnici esterni

Il responsabile del servizio finanziario sovrintende all'attività relativa al controllo di gestione; nell'esercizio di tale attività è supportato dal revisore dei conti.

Ai responsabili di settore competono i seguenti compiti:

- a) concordare con gli organi politici e col Segretario gli obiettivi realizzabili in base alle risorse assegnate dal bilancio e definire la misura dei risultati attesi;
- b) segnalare l'esigenza di modificare gli obiettivi assegnati in caso di modifiche intervenute nelle risorse a disposizione o in altre circostanze ritenute rilevanti ai fini gestionali;
- c) rilevare i dati necessari all'attività di controllo, come individuati dal settore finanziario, da trasmettere allo stesso per la redazione del referto sul controllo di gestione.

Art. 41 quater **Referto sul controllo di gestione**

Il referto sull'attività di controllo di gestione è redatto a cura del responsabile del servizio finanziario con l'ausilio del revisore dei conti almeno dieci prima dell'approvazione della proposta di rendiconto di gestione da parte della Giunta comunale.

Il responsabile finanziario ne dispone inoltre la trasmissione ai soggetti previsti dalla legge.

Nel referto sono evidenziati:

- a) i risultati raggiunti rispetto a quelli assegnati, unitamente ai risultati degli indicatori di efficienza ed economicità, nonché gli scostamenti rilevati;
- b) l'analisi delle cause degli scostamenti.

Nel referto sul controllo di gestione i costi sono rilevati con riferimento ai singoli servizi e centri di costo, evidenziando:

- a) i costi dei singoli fattori produttivi, i costi dei servizi per unità di prodotto;
- b) i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti;
- c) le risorse acquisite ed i ricavi;
- d) l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione sulla base di idonei parametri di riferimento.

Art. 12 Entrata in vigore, abrogazione, pubblicità, comunicazione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione

consiliare di approvazione.

2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

3. A cura del Segretario Generale, una copia del presente Regolamento, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

4. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del comune.

□□□□□□□□□□□□□□

